

Publicato il 19/03/2022

N. 00156/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2021, proposto da

rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Bacicchi, Chiara Chessa, Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Chiara Chessa in Arezzo, via Michelangelo 26;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66;

e per la condanna

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute al ricorrente all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal di dovuto a quello dell'effettivo pagamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, già in servizio presso la Guardia di Finanza e collocato in quiescenza a domanda, agisce per l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472), come richiamato dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. 66 15 marzo 2010, n. 66, e quindi per ottenere l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali di cui alle citate disposizioni.

1.1. Rappresenta, a tal fine, di essere cessato dal servizio all'età di 58 anni, 7 mesi e 24 giorni e con 41 anni di servizio utile.

2. L'INPS ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 40 del c.p.a., sotto forma di mancata indicazione dei motivi specifici.

2.1. Nel merito, ha argomentato per la non spettanza della richiesta indennità, che non si applicherebbe ai soggetti cessati dal servizio volontariamente. L'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 sarebbe applicabile alla sola Polizia di Stato e non ai dipendenti della Guardia di Finanza. Ancora, evidenzia il mancato rispetto del

termine entro il quale produrre la domanda di collocamento in quiescenza.

3. All'udienza pubblica del 09.03.2022, le parti hanno discusso come da verbale. Il giudizio è stato trattenuto in decisione.

4. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'INPS, per mancata specificazione dei motivi.

4.1. A tale proposito, rileva che il presente giudizio ha ad oggetto – non l'impugnazione di un provvedimento, quanto – il diritto soggettivo all'indennità di buonuscita del dipendente pubblico non privatizzato, conosciuto da questo Tribunale in forza della giurisdizione esclusiva sulle "*controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico*" (art. 133, comma 1, lett. i).

4.2. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso non occorre dunque indicare una serie di ragioni di illegittimità dell'atto, ma perimetrare la pretesa azionata in giudizio nell'oggetto (*petitum*, corrispondente all'inclusione dei sei scatti stipendiali nell'indennità di buonuscita) e nel titolo (*causa petendi*, ovvero le disposizioni che fondano, nella prospettiva del ricorrente, tale quantificazione dell'indennità). Entrambi gli elementi risultano correttamente ed esaustivamente indicati nell'atto introduttivo.

5. Nel merito, il ricorso è fondato.

5.1. La questione rilevante è quella relativa all'applicabilità, per il personale militare della Guardia di Finanza (come di altre forze di polizia ad ordinamento militare) che sia stato collocato in quiescenza a domanda, dell'art. 6-*bis* del d.l. 387 del 1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3 del d.lgs. 66 del 2010.

5.2. Trattasi di questione di particolare complessità, alla luce della stratificazione legislativa verificatasi nel tempo e della mancanza di coordinamento tra le diverse disposizioni. La fattispecie infatti, ad un sommario esame, appare regolata in via concorrente dall'art. 6-*bis* del d.l. 387 del 1987, su cui il ricorrente fonda le proprie pretese, dall'art. 1, comma 15 bis del d.l. 379 del 1987, ritenuto invece applicabile dall'INPS, dall'art. 4 del d.l. 165 del 1997 e, infine, dall'art. 1911 del Codice

dell'ordinamento militare (d.lgs. 66 del 2010).

5.3. Il Tribunale ritiene di dare seguito al proprio orientamento, favorevole all'applicabilità della disposizione e al conseguente riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali, come espresso dalle recenti pronunce *Tar Friuli-Venezia Giulia*, 16 dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, nonché 17 dicembre 2021, nn. 383 e 384 e, prima ancora, 23 aprile 2021, n. 133 (ma vedi anche *Tar Veneto*, 4 gennaio 2022, nn. 2, 3 e 6; *Tar Lombardia, Milano*, sez. IV, 13 maggio 2021, n. 1183 e *Tar Sicilia, Catania*, sez. III, 7 ottobre 2021, n. 2962, quest'ultima confermata in sede cautelare – non riscontrando consistente *fumus boni iuris* nell'appello proposto da INPS – da C.G.A., sez. giur., ord. 14 gennaio 2022, n. 34), pur consapevole dell'esistenza di un diffuso orientamento di segno opposto (*Tar Trento*, 1° luglio 2021, n. 114 e *Tar Campania, Napoli*, sez. VI, 12 novembre 2021, n. 2021) e della mancanza – allo stato – di pronunce di merito del giudice di secondo grado sulla specifica *quaestio iuris*.

6. Secondo quanto già espresso dai propri precedenti sopra citati, cui si fa rinvio per una più diffusa esposizione, si rileva:

- che l'art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 non riguardi la questione di cui al presente giudizio, avendo ad oggetto la sola "base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" e non il calcolo dell'indennità di buonuscita;
- che l'art. 1, comma 15-bis del d.l. 379 del 1987 – disposizione che, diversamente dall'art. 6-bis del d.l. 387 del 1987, non contiene alcun riferimento alle ipotesi di congedo anticipato a domanda – non possa trovare applicazione in quanto abrogato dall'art. 2268 del d.lgs. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare). L'art. 2268 ha invero ad oggetto la disposizione – art. 11 della l. 231 del 1990 – che aveva sostituito l'originaria versione dell'art. 1, comma 15-bis, ma devono tuttavia escludersi, alla luce dei principi affermati dal giudice costituzionale (tra le tante, *Corte cost.*, 24 gennaio 2012, n. 13) fenomeni di reviviscenza normativa;

- che assume rilievo dirimente nella fattispecie il chiaro disposto dell'art. 1911, comma 3 del Codice dell'ordinamento militare, secondo cui *"Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472"*;
- che non è possibile privare tale disposizione di qualsiasi effetto – come tenta di fare l'INPS, nel sostenere che il legislatore avrebbe erroneamente previsto che *"continua ad applicarsi"* una norma mai applicabile alla fattispecie – sul presupposto di una sorta di "abbaglio dei sensi" del legislatore, contrario a qualunque criterio ermeneutico e al fondamentale principio di ragionevolezza;
- che al contempo non potrebbe ammettersi un trattamento differenziato tra Forze di polizia ad ordinamento militare e Forze di polizia ad ordinamento civile, ostandovi il principio di equiparazione del trattamento economico, sancito da *Corte cost., 12 giugno 1991, n. 277*;
- che, quanto ai concreti presupposti per l'erogazione del beneficio, sanciti dall'art. 6-bis del d.l. 387 del 1987, non può attribuirsi rilievo all'intervenuto innalzamento dell'età pensionabile, dovendo farsi esclusivo riferimento al dato anagrafico (*"55 anni di età"*) e a quello contributivo (*"35 anni di servizio"*) scolpiti dalla disposizione. Questa non compie, infatti, un "rinvio mobile" agli istituti previdenziali ma esplicita precisi ed autonomi presupposti, attraverso espressioni numeriche dal significato univoco, cui non può attribuirsi portata diverso da quella desumibile sul piano letterale (*art. 12 preleggi*). Un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, e non certo attraverso un'interpretazione che contravviene al chiaro tenore testuale delle disposizioni rilevanti.
- che, infine, quanto all'onere temporale previsto dalla disposizione per la presentazione della domanda (*"la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità"*), deve condividersi la tesi (espressa anche da *Cons.*

Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231) secondo cui non può ad esso riconoscersi una valenza decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio. La disposizione non qualifica, infatti, il termine come perentorio, né ricollega al suo superamento la perdita delle maggiorazioni di cui al primo periodo.

7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.

7.1. Il Tribunale accerta, pertanto, il diritto dell'odierno ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-*bis* del d.l. n. 387 del 1987, con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.

7.2. Le oscillazioni giurisprudenziali rilevate e la complessità della questione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

Daniele Busico, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE

Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

